

CODICE DEONTOLOGICO LUDOTERAPISTI IN OSPEDALE



A) Figura professionale: definizione, obiettivi, caratteristiche del suo intervento

Art. 1 (Definizione)

Il ludoterapista è un professionista che utilizza specifiche competenze artistico-manuali, teatrali, musicali, di tipo narrativo e grafico in associazione a una formazione psicologica, sociologica ed educativa. Utilizza materiali scelti sulla base del criterio della semplicità e adattabilità al contesto di intervento, e si avvale anche di oggetti e strumenti di uso comune così da favorire la creatività del bambino e della bambina per stimolare le capacità di produzione simbolica e metaforica. Ha le competenze psicopedagogiche per pianificare il suo intervento in funzione delle analisi dei bisogni del bambino e della bambina e del contesto in cui si trova a operare.

Art. 2 (Obiettivi)

Il ludoterapista è un professionista che opera per promuovere il benessere psicologico e relazionale del bambino e della bambina inseriti in un contesto ospedaliero. Crea uno spazio ludico che possa permettere loro di esprimere nei modi più consoni e peculiari il proprio modo di essere, le proprie aspettative e le proprie paure e il vissuto legato alla malattia e/o al disagio dell'ospedalizzazione; attraverso l'uso delle proprie competenze e della tecnica del gioco il ludoterapista favorisce l'elaborazione di strategie di adattamento e di comprensione attiva della realtà e del contesto, divenendo una figura ponte tra il vissuto emotivo e la sua espressione, vale a dire un mediatore emotivo. Fornisce inoltre comprensione e contenimento agli stati emotivo-affettivi del bambino e della bambina che avranno così la possibilità di simbolizzarli attraverso il gioco e l'aiuto di un adulto adeguatamente preparato. Il ludoterapista opera nella conoscenza e nella promozione dei diritti umani e dei diritti dell'infanzia non perdendo mai di vista i principi espressi nella Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e l'Adolescenza approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) e nella Carta dei Diritti dei bambini e delle bambine in ospedale, dove uno dei diritti fondamentali è il diritto alle migliori cure mediche possibili (UNESCO).

Art.3 (Caratteristiche del suo intervento)

Il ludoterapista programma i propri interventi sulla base delle linee guida che informano il proprio operato, consapevole, tuttavia, della necessità di adattare ogni singolo intervento ai bisogni e alle esigenze emotivo-affettive del bambino e della bambina in quel particolare momento, all'età, alle competenze e alla specifica condizione clinica. Ogni singola attività si svolge partendo da una fase iniziale e termina con una fase conclusiva che coincide con il compimento dell'attività stessa; laddove possibile il ludoterapista privilegia il lavoro in gruppo e di gruppo sostenendo i bambini e le bambine nell'interazione sociale. Effettua ogni intervento

in collaborazione con un collega, o individualmente qualora si presenti la necessità (ad es. nelle stanze di isolamento), con il quale concorda l'attività specifica in base alle indicazioni ricevute dal personale medico-sanitario e alla valutazione della situazione presente in reparto.

Art. 4 (Ruolo professionale)

Il ludoterapista è tenuto a formarsi presso Enti accreditati e a mantenere un adeguato livello di preparazione professionale e ad aggiornarsi nelle proprie competenze tecniche e psicologiche. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e ove necessario, formale autorizzazione. Il ludoterapista riconosce la necessità di confrontare con i colleghi i propri vissuti emotivi e le proprie esperienze professionali. È tenuto a partecipare a supervisioni di gruppo condotte da professionisti psicologi esterni al gruppo di ludoterapisti. Il ludoterapista, si impegna a frequentare i corsi o gli incontri di aggiornamento annuali previsti per lo svolgimento dell'attività. Nella sua attività di didattica e di formazione il ludoterapista stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando a essi la propria condotta professionale.

Art. 5 (Comportamento)

Il ludoterapista rispetta la centralità del bambino e della bambina considerando lo stato psico-fisico, l'umore, i ritmi, i rapporti con i genitori e con gli amici. Presta particolare attenzione al contesto familiare, coinvolgendo, ove possibile, i parenti nelle attività, al fine di promuoverne la funzione di supporto e sostegno.

Art. 6 (Rispetto delle regole igieniche)

Il ludoterapista è tenuto a essere sempre attento a non mettere a repentaglio la sicurezza dei bambini e la loro incolumità con le proprie azioni e con i materiali di cui si serve nel corso dei propri interventi; ha l'obbligo di informarsi presso l'équipe sanitaria circa la contagiosità delle malattie delle persone destinatarie del suo intervento, onde mettere in atto tutte le procedure di igiene previste al fine di evitare eventuali contagi tra i degenti. Il ludoterapista ha l'obbligo di rispettare le regole d'igiene della struttura in cui opera con il medesimo rigore con cui vi si attiene il personale interno. Nel caso fosse necessario si doterà nel corso dei propri interventi di mascherina e guanti in lattice idonei a prevenire forme di contagio. Il ludoterapista è obbligato a utilizzare materiale conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti nella struttura in cui opera. Qualora necessario provvederà alla sterilizzazione dei materiali. Il ludoterapista è tenuto a vigilare sul proprio stato di salute e a consultarsi con il personale sanitario delle strutture in cui opera nel caso sospetti o sappia di essere affetto da malattie infettive o contagiose, onde valutare rischi di contagio per i bambini e le bambine.



Art. 7 (Riservatezza)

Nell'esercizio del suo operato il ludoterapista rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione e all'autonomia dei bambini e delle bambine; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori. Pone in primo piano l'attenzione ai bisogni e al benessere delle persone con cui entra in contatto, rispettando il contesto di sofferenza dove si trova ad operare. Il ludoterapista è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale. La segretezza delle comunicazioni devono essere protette anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi la conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Il professionista che collabora alla costituzione e all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Art. 8 (Obbligo di denuncia)

Nel caso di obbligo di referto o di denuncia, il ludoterapista limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del bambino. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del bambino.

Art. 9 (Principio di non discriminazione)

Il ludoterapista rivolge la sua attività a ogni bambino e bambina che lo richieda, sia esso parente del degente ospedalizzato, indipendentemente dal suo sesso, dalla sua cultura, dalla sua lingua, dalla sua religione, dal tipo di patologia o di disabilità da cui è affetto, in conformità alle indicazioni mediche.

Art. 10 (Consenso informato)

Il ludoterapista svolge i suoi interventi esclusivamente previo esplicito consenso dei destinatari e dei loro genitori; nel caso si tratti di pazienti non in grado di esprimersi al riguardo, non può esimersi dal richiedere, dopo aver fornito informazione esaustiva e chiara della proposta di intervento, il consenso dei loro genitori o di chi ne fa le veci. Il ludoterapista è tenuto a informare tutti i destinatari dei suoi interventi indicandone modalità e durata di realizzazione.

Art. 11 (Rapporti e collaborazioni con il personale)

I rapporti con i colleghi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza; il ludoterapista opera, inoltre, nel rispetto delle peculiari caratteristiche e competenze del collega con il quale mette in atto l'intervento, nell'intento di integrare le

reciproche competenze. Il ludoterapista è tenuto a non ostacolare il lavoro dei medici e di tutto il personale sanitario e di cura. Il ludoterapista è tenuto a reperire informazioni dai medici, dal personale sanitario da educatori e psicologi al fine di operare un intervento che favorisca una visione integrata del bambino e della bambina e del loro contesto. Il ludoterapista, inoltre ha il dovere di consigliarsi con il personale sanitario e con gli psicologi in caso di specifiche patologie. Il ludoterapista è tenuto a favorire la collaborazione con i medici e con tutto il personale sanitario e di cura; tende a favorire l'integrazione tra l'équipe sanitaria e con i referenti dell'area educativa e psicologica attraverso riunioni e scambio di informazioni, al fine di adeguare i propri interventi in base ai bisogni segnalati e di operare in maniera mirata e consapevole.

Art. 12 (Segreto professionale)

Il ludoterapista ha il dovere di mantenere il segreto professionale, in accordo con i principi della Deontologia medica (v. Titolo I, capo III, artt. 9-11), rispetto a tutte quelle informazioni sulle patologie psichiche e fisiche delle persone di cui è venuto a conoscenza dal personale sanitario.

Art. 13 (Mediazione del conflitto)

Quando sorgono conflitti di interesse tra il paziente e i suoi familiari il ludoterapista deve privilegiare l'interesse del bambino e della bambina cercando delle soluzioni di compromesso nel tentativo di mitigare il conflitto. Non si contrappone alla volontà del genitore o di chi per lui detiene la podestà del minorenne.

Art. 14 (Tutela privacy)

Il ludoterapista è tenuto a rispettare il diritto del bambino o del genitore alla propria intimità e all'inviolabilità della propria sfera privata. Il ludoterapista ha l'obbligo di richiedere il consenso informato ai bambini e alle bambine e ai propri rappresentanti legali in caso di eventuali riprese fotografiche o filmiche o di registrazioni sonore. Il ludoterapista si impegna, inoltre, a fornire loro informazioni sull'uso che verrà fatto di tale materiale, ossia sulle modalità della sua riproduzione. Il ludoterapista ha l'obbligo di garantire agli utenti di poter disporre come vogliono delle eventuali produzioni artistiche e creative (disegni, quadri, storie, costruzioni, burattini etc.); l'esposizione delle stesse in corsia o in sala giochi è consentita solo in caso di consenso rilasciato dai bambini e dai familiari.

B) Rapporti con le organizzazioni per conto delle quali svolge il suo operato

Art. 15 (Condizioni lavorative)

Il ludoterapista opera come libero professionista o come membro di un'associazione o di una società cooperativa e presta il proprio servizio in strutture sociali e sanitarie



sia pubbliche sia private. Egli non interviene nelle strutture presso le quali opera se non nell'ambito di un progetto condiviso con lo staff sanitario e il personale socio-psicologico ed educativo, con i quali lavora in collaborazione. Il ludoterapista che opera come libero professionista per conto di un'associazione o come socio di un'associazione o di una società cooperativa, per poter svolgere la sua attività è tenuto ad autorizzare l'organizzazione per cui lavora a visionare la sua casella giudiziaria onde verificare che egli non abbia condanne penali o carichi pendenti. Il ludoterapista riconosce il diritto dell'organizzazione di rifiutare la sua candidatura. Allo stesso modo, qualora, a rapporto di collaborazione avviato, il ludoterapista si renda responsabile di reati accertati o di comportamenti che contrastano con i principi e con le norme del presente codice, egli riconosce il diritto dell'organizzazione di interrompere il rapporto di collaborazione. Il ludoterapista si astiene dall'intraprendere o dal proseguire il proprio operato ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

C) Rapporto con le strutture dove opera

Art. 16 (Copertura assicurativa)

Il ludoterapista ha l'obbligo di lavorare sotto copertura assicurativa che risponda nel caso di eventuali danni da lui provocati anche accidentalmente nell'esercizio della sua attività all'interno della struttura in cui opera. Nel caso svolga la sua attività come socio di un'associazione o di una società cooperativa egli è dunque tenuto ad accertarsi dell'esistenza di una tale copertura assicurativa.

Art. 17 (Sicurezza)

Il ludoterapista ha l'obbligo di essere a conoscenza delle direttive Cee finalizzate alla promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D. lgs. 626 19/9/94 e legge...).

Art. 18 (Imparzialità)

Il ludoterapista è tenuto a mantenere una posizione neutrale di fronte a problemi o disservizi relativi alla vita nelle strutture ove interviene, salvo ovviamente sia testimone di eventi o comportamenti eticamente scorretti o che assumano una rilevanza penale.

Art. 19 (Riconoscibilità)

Il ludoterapista è tenuto a rendersi sempre facilmente identificabile dai destinatari del suo intervento e dal personale interno delle strutture, mediante apposite magliette o camici personalizzati o cartellini di riconoscimento.

Art.20 (Compensi non pattuiti)

Il ludoterapista è tenuto a non accettare a nessun titolo compensi o mance di alcun genere da parte dei bambini e delle bambine, dei loro familiari e da parte de personale sanitario.

Art. 21 (Divieto allo sfruttamento del ruolo)

Il ludoterapista ha il dovere di astenersi dall'introdurre, con materiale pubblicitario o attraverso i propri strumenti di lavoro, qualsiasi forma di sponsorizzazione di tipo commerciale.